COMUNITA' ENERGETICHE E AUTOCONSUMO COLLETTIVO: LA NORMATIVA VIGENTE

Il quadro di riferimento Europeo

La **Direttiva UE 2018/2001**, nota come direttiva RED II (Renewable Energy Directive II), sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, introduce due modelli di energia condivisa:

1. autoconsumo collettivo;
2. comunità di energia rinnovabile.

Secondo la Direttiva RED II, questo nuovo modo di concepire l'utilizzo di energia, produrrebbe molteplici vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica

La **Direttiva UE 2019/944**, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha poi specificato che grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili si potranno aprire nuove opportunità per i consumatori.

L'art. 2, della Direttiva RED II, evidenzia le seguenti definizioni:

1. per autoconsumatore di energia rinnovabile, si intende un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari;
2. per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, si intendono un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
3. per comunità di energia rinnovabile, si intende un soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Il Decreto Milleproroghe

L'**art. 42bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162**, in attesa che venga recepita la disciplina comunitaria in Italia, stabilisce che è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili.

L'articolo prevede che:

- gli impianti di produzione dell'energia devono avere potenza inferiore ai 200 kW;
- gli impianti di produzione dell'energia devono essere entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 (entrata in vigore della conversione in legge del Decreto Milleproroghe);
- la condivisione dell'energia avviene attraverso la rete elettrica esistente (con il pagamento degli oneri di sistema);
- l'impianto deve essere connesso alla rete elettrica a bassa tensione, attraverso la medesima cabina di trasformazione MT/BT;

- l'energia prodotta deve essere destinata all'autoconsumo, deve cioè essere consumata nelle immediate vicinanze dell'impianto;
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile devono trovarsi nello stesso edificio, nello stesso stabile, o codominio, etc.

La Delibera ARERA 318/2020/R/EEL

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha pubblicato la **Delibera 318/2020/R/eel** che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente), oppure nell'ambito di comunità di energia rinnovabile.

La Delibera attua quanto previsto dal Decreto Milleproroghe: conferma un modello regolatorio che consente di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell'energia elettrica localmente prodotta:

- evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie (quali quelle necessarie per poter essere classificati tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - SSPC);
- mantenendo separata evidenza dei benefici associati all'autoconsumo (che non dipendono da fonti, tipologia di reti e/o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che, in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione delle fonti e/o delle tecnologie).

Tale modello regolatorio virtuale prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), restituisca alcuni importi unitari forfetari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa relativa al "gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente" o alla "comunità di energia rinnovabile", al fine di valorizzazione l'energia elettrica condivisa tenendo conto di una stima della riduzione dei costi imputabile all'autoconsumo.

La Delibera ARERA pone anche le basi per l'erogazione, tramite una procedura unificata, degli incentivi per il servizio di energia condivisa che verranno definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per accedere alla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, i gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente devono rispettare una serie di condizioni:

- gli autoconsumatori di energia rinnovabile che fanno parte del gruppo sono clienti finali e/o produttori per i quali le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione. Tale referente può essere un produttore non facente parte della medesima configurazione;
- ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa, possono assumere rilievo anche i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall'1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve

essere ubicato nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce.

Per le comunità di energia rinnovabile devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

- la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, quale a titolo d'esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro;
- i membri o azionisti della configurazione sono titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione;
- i membri o azionisti della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente, coincidente con la comunità di energia rinnovabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall'1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere connesso su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina secondaria a cui la configurazione si riferisce.

La Determinazione ARERA del 10 dicembre 2020 – VERIFICA DELLE REGOLE TECNICHE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA PER L'AUTOCONSUMO DEFINITE DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 318/2020/R/EEL

Con la suddetta determinazione l'ARERA ha provveduto a modificare gli schemi d'istanza per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa alla luce di alcune specificazioni tecniche.

In particolare:

- possibilità che il referente, tramite l'unica istanza per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, di chiedere anche l'accesso al ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa;
- possibilità di scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l'energia elettrica immessa in rete e che, solo qualora si scelga di avvalersi dell'unico contratto onnicomprensivo messo a disposizione dal GSE, occorre che: a) tutti i predetti impianti di produzione accedano al ritiro dedicato; b) tutte le convenzioni già in essere con il GSE relative alla cessione dell'energia elettrica immessa in rete dai predetti impianti di produzione cessino e confluiscano nell'unico contratto onnicomprensivo predisposto dal GSE; c) il referente abbia ricevuto mandato dal/i produttore/i (se diversi dal referente) per immettere energia elettrica nell'ambito di un unico rapporto contrattuale, accedendo al ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa.

La disciplina fiscale

Nella **Circolare della Agenzia delle Entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020** viene precisato che il Superbonus di cui al Decreto Rilancio (che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al

31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) si applica anche alle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42bis del Decreto Milleproroghe, limitatamente, tuttavia, alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle predette comunità energetiche.

Il Superbonus si applica sul costo dell'impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50 per cento delle spese di cui all'art. 16-bis, lett. h) del TUIR, e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 riferito all'intero impianto.

Il **Decreto MISE del 15 settembre 2020** (pubblicato nella G.U. n. 285 del 16 novembre 2020) individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità energetiche rinnovabili.

Il modello prevede che il GSE S.p.A., sulla base dei dati rilevati nei punti di connessione, eroghi un contributo (servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo) nonché gli incentivi che verranno previsti dal Mise con specifico decreto.

In data 17 novembre 2020 è entrato in vigore il succitato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili".

Questo individua la tariffa incentivante per l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche.

In base a quanto previsto dal decreto citato, l'energia elettrica prodotta dagli impianti rinnovabili nell'ambito delle comunità energetiche ha diritto per un periodo di vent'anni a una tariffa incentivante erogata dal GSE pari a:

a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;

b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

L'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con possibilità di cessione al GSE. Rimane l'obbligo di cessione per l'energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus.